

# **STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE ARTI E SPETTACOLO DELLE ACLI**

## **(UNASp/ACLI)**

### **ART.1**

#### **Caratteristiche dell'Associazione**

L'Unione Nazionale Arti e Spettacolo delle ACLI (UNASp/ACLI) è un'associazione culturale, artistica, ricreativa e turistico-culturale promossa dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana e degli artt.36 e seguenti del Codice Civile.

### **ART.2**

Opera senza fini di lucro e promuove nella società civile attività sociali e assistenziali nei settori delle arti, della cultura, delle tradizioni popolari del turismo culturale e del tempo libero perseguendo il libero associazionismo e sviluppando attività culturali, artistiche, ricreative e turistico- culturali improntate ai valori di solidarietà, amicizia e fraternità tra le persone e i popoli in sintonia con il Messaggio Evangelico, l'insegnamento della Chiesa e la tradizione del movimento dei lavoratori italiani cristiani.

E' un'Istituzione autonoma ed unitaria pur agendo in sintonia ed in accordo con il Movimento Aclista; è amministrativamente indipendente, è diretta democraticamente attraverso i suoi organi.

Le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci. Lo stesso dicasi per eventuali strutture e attrezzature. Essi hanno il diritto di fruirne liberamente, nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.

### **ART.3**

L'UNASp/ACLI associa lavoratori e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità che ne condividano le finalità e ne sottoscrivano il patto associativo.

Possono aderire all'UNASp/ACLI altre associazioni che s'impegnino a collaborare alla realizzazione delle attività istituzionali e che si riconoscano negli scopi dell'Associazione.

Attraverso apposita convenzione possono altresì aggregarsi all'UNASp/ACLI enti privati, associazioni, federazioni, clubs e circoli ricreativi, culturali e sportivi.

### **ART.4**

#### **Principi e scopi**

L'UNASp/ACLI, per conseguire i suoi scopi sociali, si raccorda con le proprie strutture di base a carattere territoriale, con le ACLI locali e nazionali nonché con le associazioni specifiche e gli enti da esse promosse.

Promuove le proprie attività istituzionali anche attraverso la gestione diretta o il coordinamento di progetti specifici, soprattutto attraverso il volontariato, perseguendo anche l'opportunità di instaurare in merito apposite convenzioni con enti pubblici o privati.

In particolare l'UNASp/ACLI si propone di:

- a) promuovere l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica) delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari, del collezionismo e dell'animazione turistica, nonché di qualsivoglia altra forma culturale, artistica, e/o spettacolare in genere, non solo nei confronti dei propri soci ma, anche e soprattutto, nei confronti di tutti i cittadini;
- b) promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste ed ogni altra iniziativa utile alla promozione ed alla diffusione dell'arte e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano la realizzazione di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;
- c) promuovere l'aggregazione e l'associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo favorendone la crescita culturale, l'aumento della sensibilità sociale e solidale, nonché l'aumento della capacità di critica costruttiva e consapevole con l'obiettivo di incentivarne il protagonismo e lo spirito d'iniziativa sia verso l'organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività artistico-culturali e di spettacolo, sia verso l'organizzazione nel settore specifico di un vero e proprio movimento di critica e di opinione;
- d) promuovere, con ogni mezzo e metodo consentito, la sensibilizzazione l'interesse, la formazione e l'informazione in merito alla cultura e alle arti, favorendo in tutti i modi la crescita e l'esigenza culturale di ognuno, in special modo tra i giovani, nella scuola di ogni ordine e grado e in tutti i luoghi di aggregazione sociale; promuovere altresì la diffusione delle attività sociali e culturali nei settori della musica, del teatro, del cinema, della danza, delle arti visive figurative, delle tradizioni popolari, della poesia, della letteratura, della moda, della multimedialità e di tutte le altre forme di cultura, d'arte e di spettacolo, sia dal vivo che riprodotte o teletrasmesse, sia a livello nazionale che internazionale, promuovendo e svolgendo iniziative specifiche, raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria per la conservazione, la diffusione e l'approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di

stimolare l'interesse dell'utenza e di soddisfarne le esigenze.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e i mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi.

## **ART.5**

### **I soci dell'Associazione**

Possono essere soci dell'UNASp/ACLI tutti i cittadini residenti in Italia o in uno Stato della Comunità Europea, nonché ogni italiano emigrato, senza distinzioni di sesso, di razza o di militanza politica, purchè non aderisca a forme associative che professino o praticino forme di violenza o di intolleranza o, comunque, che contrastino con gli scopi statutari ed istituzionali delle ACLI.

L'iscrizione dà diritto al rilascio di una tessera specifica o di un bollino opzionale equivalente applicabile su ognuna delle tessere emesse dalle ACLI o dalle relative associazioni specifiche. Lo status di socio dà diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'UNASp/ACLI ovunque essa operi. Esso consente altresì di accedere ai vari servizi organizzati dal Movimento Aclista nel suo complesso purchè nel rispetto delle norme all'uopo stabilite. Esso infine dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa. Per le cariche sociali che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili i soci che abbiano compiuto la maggiore età.

Le richieste d'iscrizione vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, al Consiglio Direttivo dell'unità di base, cui inoltre è demandato il compito di accettarle o di respingerle. Nel caso che la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso. Su di esso si pronuncia in via definitiva il Collegio nazionale dei probiviri.

All'atto della presentazione della domanda, del pagamento della quota associativa e del rilascio, anche contestuale, della tessera associativa o di documento provvisorio equivalente, il richiedente assume a tutti gli effetti, sia pure "sub iudice", la qualifica di socio. Essa diventerà definitiva solo dopo l'eventuale ratifica da parte del Consiglio Direttivo, che dovrà essere discussa alla prima riunione utile, in un lasso di tempo comunque non superiore ai trenta giorni. La ratifica potrà diventare operante attraverso il metodo del "silenzio-assenso".

I soci sono tenuti al versamento della quota sociale annuale fissata dall'Assemblea, sono tenuti altresì all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, decadenza (nel caso che senza giustificato motivo il socio non partecipi alle iniziative promosse dall'associazione e non versi la quota annuale per un biennio consecutivo) ed espulsione (nel caso che il socio attui comportamenti lesivi del buon nome dell'associazione. Le sospensioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive.

Contro tali provvedimenti è ammesso motivato ricorso al Collegio nazionale dei probiviri.

#### **ART.6**

La struttura di base dell'UNASp/ACLI è parte integrante del Movimento Aclista e può collocarsi:

- in una sede autonoma e specifica;
- nella sede di un'unità di base delle ACLI;
- nella sede di un'unità di base di altra associazione specifica promossa dalle ACLI;
- nella sede di ogni struttura o ente delle ACLI;

#### **ART.7**

##### **Le strutture di base**

L'Unità di base dell'UNASp/ACLI non può essere costituita con meno di cinque soci. Le Unità di base si distinguono in:

- gruppi d'interesse: da cinque a quattordici soci;
- circoli sociali : da quindici a cinquecento soci.

Non possono essere costituiti circoli sociali superiori ai cinquecento soci senza specifica autorizzazione della Presidenza Nazionale.

#### **ART.8**

##### **Gli organi**

Sono organi dell'unità di base:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

#### **ART.9**

##### **L'assemblea**

a) L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'associazione di base ed è composta da tutti i soci

effettivi in regola con il pagamento della quota annuale. Non sono ammesse deleghe.

b) Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità del presente Statuto ed a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

c) L'Assemblea:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, attività, investimenti ed anche eventuali interventi straordinari;
- elegge gli organi statutari;
- decide sulle eventuali irregolarità amministrative riscontrate;
- propone le modifiche allo Statuto Nazionale e agli eventuali regolamenti relativi, apporta le modifiche ai regolamenti di base;

d) l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci;

e) in seconda convocazione, almeno due ore dopo la prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;

f) l'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei soci. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data di richiesta.

g) l'annuncio della convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatto almeno quindici giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede e dovrà specificare il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione;

h) l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa;

i) la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno possono avvenire per alzata di mano o, qualora sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto;

l) l'Assemblea per il rinnovo degli Organi:

- stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto, di norma, da un minimo di tre a un massimo di quindici elementi, valutando anche elementi di proporzionalità rispetto al numero dei soci;
- elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto;

- approva il regolamento per le elezioni;
- m) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la libera partecipazione di tutti i soci;
- n) il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca, entro quindici giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche;
- o) la prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- p) dei lavori dell'Assemblea deve essere redatto processo verbale;
- q) le delibere dell'Assemblea ed il rendiconto economico e finanziario debbono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità della sua convocazione.

## **ART.10**

### **Il Consiglio Direttivo**

- a) E' l'organo esecutivo della struttura di base. Elegge al suo interno il Presidente, il Segretario, l'Amministratore e, se il numero degli eletti lo consente, uno o più Vice-Presidenti;
- b) precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione;
- c) può avvalersi di Commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari;
- d) dura in carica quattro anni. Nel caso venisse a mancare un componente, gli subentra il primo dei non eletti;
- e) è convocato di norma dal Presidente in via ordinaria una volta ogni mese e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso deve essere convocato non oltre i quindici giorni dalla data di richiesta;
- f) il consigliere che, salvo cause di forza maggiore giustificate, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dall'incarico;
- g) le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice.  
In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
- h) Il Consiglio Direttivo:
  - formula i programmi dell'attività sociale, redige i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione;

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
  - stipula tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;
  - definisce il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
  - delibera l'ammissione dei nuovi soci;
  - decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;
- i) il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le sue decisioni.

## **ART.11**

### **Il Presidente**

- a) Rappresenta, anche legalmente, l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere;
- c) stipula gli atti inerenti l'attività dell'associazione;
- d) in caso d'impedimento o di sua prolungata assenza delega il Vice Presidente o un altro Consigliere a sostituirlo nei suoi compiti;
- e) il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro venti giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

## **ART.12**

### **Gli organi nazionali**

Gli organi nazionali sono:

- l'Assemblea Nazionale ( o Congresso);
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- la Presidenza Nazionale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

## **ART.13**

### **L'Assemblea Nazionale (Congresso)**

- a) E' composta dai delegati eletti dalle Assemblee Regionali congressuali secondo il regolamento definito

- dal Consiglio Nazionale;
- b) elegge il Presidente Nazionale;
  - c) elegge il Consiglio Nazionale;
  - d) verifica l'attività svolta e definisce gli indirizzi politici e programmatici;
  - e) decide sulle proposte di modifica dello Statuto.

#### **ART.14**

##### **Il Consiglio Nazionale**

- a) Elegge la Presidenza Nazionale su proposta del Presidente Nazionale;
- b) elegge il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- c) elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci revisori;
- d) definisce gli obiettivi, il programma di attività e le strategie di realizzazione verificandone l'attuazione;
- e) approva annualmente i bilanci;
- f) assolve ai compiti previsti dal presente statuto e dal regolamento d'attuazione;
- g) convoca e determina l'ordine del giorno de:
  - il Congresso: in via ordinaria ogni quattro anni; in via straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti o su richiesta delle Assemblee Regionali che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti;
  - la Conferenza organizzativa e programmatica di metà mandato;
- h) opera sulla base di un suo regolamento;
- i) si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno, convocato dal Presidente Nazionale che ne dirige i lavori; in sessione straordinaria quando lo richiedano un terzo dei suoi componenti.

#### **ART.15**

##### **La Presidenza Nazionale**

- a) E' costituita dal Presidente Nazionale, dal Vice-Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale;
- b) programma e verifica l'attività dell'Associazione nell'ambito delle scelte politiche e operative decise dal Consiglio Nazionale, ne cura l'attuazione, nonché lo sviluppo del processo di regionalizzazione promuovendo progetti e modalità che lo favoriscano;
- c) ha facoltà di costituire organismi operativi indicandone tempi, ruoli, funzioni;
- d) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento della struttura nazionale dell'Associazione;
- e) nomina ove ne individua le condizioni ed in accordo con le rispettive Presidenze ACLI i Coordinatori

regionali e provinciali;

f) è convocata dal Presidente, di norma una volta ogni quindici giorni.

#### **ART.16**

##### **Il Presidente Nazionale**

a) Rappresenta legalmente e politicamente l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;

b) convoca e presiede la Presidenza Nazionale;

c) convoca e presiede il Consiglio Nazionale. In caso di assenza o di impedimento può essere sostituito dal Vice-Presidente o da altro delegato all'uopo a svolgerne i compiti.

#### **ART.17**

##### **Il Collegio Nazionale dei Proviviri**

a) E' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soci che non siano incorsi in sanzioni disciplinari e che non rivestano altre cariche negli organi nazionali;

b) elegge tra i propri componenti effettivi il Presidente del Collegio;

c) ha il compito di garantire che le decisioni assunte siano conformi allo Statuto, di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere nello svolgimento delle attività sociali, di giudicare sui ricorsi presentati dai soci avversi alle decisioni dei Consigli Direttivi di base;

d) decide in merito alle denunce contro le violazioni dello Statuto, alle denunce riguardanti i soci e i dirigenti nonché sui provvedimenti disciplinari adottati dagli organi dirigenti;

e) ha il compito di rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti di applicazione;

f) ha il compito di convocare e preparare il Congresso Nazionale nell'eventualità che il Consiglio Nazionale non sia in grado di rieleggere il Presidente;

g) gli organi dell'UNASp/ACLI, in casi di particolare gravità hanno facoltà di sospendere i soci denunciati; la sospensione deve comunque essere ratificata entro 30 giorni dal Collegio Nazionale dei Proviviri, anche nel caso esso non avesse ancora concluso l'esame della denuncia;

f) sono misure disciplinari:

- il richiamo;
- la deplorazione;

- la sospensione da un mese a due anni che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza; la surroga è sospesa fino alla sentenza definitiva;
  - l'espulsione;
- i) il Collegio dei Probiviri, entro venti giorni, comunica e motiva agli interessati e agli organi denunciati le decisioni assunte. I soci espulsi per violazione allo Statuto o indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio dei Probiviri.

## **ART.18**

### **Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori**

- a) E' composto da tre revisori effettivi e due supplenti;
- b) elegge tra i suoi componenti effettivi il Presidente che convoca e presiede le riunioni;
- c) cura la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi in genere relativamente agli organi dirigenti nazionali, provvedendo a redigere un'apposita relazione, in occasione della presentazione del bilancio annuale, relativo all'anno solare, al Consiglio Nazionale;
- d) su motivata richiesta anche di un solo componente del Consiglio Direttivo, può sottoporre a controllo il bilancio e gli atti amministrativi della struttura di base, redigendo apposito processo verbale;
- e) i sindaci effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale con voto consultivo.

## **ART.19**

### **Gratuità degli incarichi**

I dirigenti e gli incaricati delle varie attività prestano la loro opera gratuitamente. Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo di competenza ed iscritti nei rispettivi bilanci sociali.

## **ART.20**

### **Rappresentanze e poteri**

- a) Il Presidente Nazionale rappresenta legalmente l'UNASp/ACLI nei confronti di terzi per le questioni aventi interesse nazionale ed internazionale e per ogni attività della Presidenza Nazionale.

L'UNASp/ ACLI risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

I Presidenti o i coordinatori delle strutture periferiche hanno la rappresentanza legale dell'UNASp/ACLI relativamente al loro livello, anche in giudizio;

b) per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessaria, oltre alla firma del Presidente, quella del componente la Presidenza a ciò designato.

Le Presidenze locali e nazionale possono per altro nominare un altro componente di Presidenza per le incombenze di cui sopra in sostituzione del Presidente e del componente la Presidenza designato in caso di assenza o impedimento di uno dei due.

Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve comunque risultare da apposito processo verbale.

Le strutture di base rispondono direttamente per le obbligazioni assunte e non impegnano in tale campo i gradi superiori. Ciascuna struttura ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale o ambientale di competenza.

## **ART. 21**

### **Il patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili e immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo e causa.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

I beni patrimoniali dell'Associazione di proprietà o di pertinenza delle singole strutture di base devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la Presidenza Nazionale.

## **ART.22**

### **Bilancio ed esercizi sociali**

- a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno;
- b) alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo della struttura di base redige il bilancio che deve essere presentato all'Assemblea di base per l'approvazione entro il 30 aprile successivo;
- c) alla fine di ogni esercizio la Presidenza Nazionale redige il bilancio che deve essere presentato al Consiglio Nazionale per l'approvazione entro il 30 aprile successivo.

## **ART.23**

### **Modifiche statutarie**

Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere formulate dalle assemblee congressuali territoriali

secondo le modalità stabilite dal regolamento del Congresso Nazionale.

Lo Statuto può essere modificato solo con decisione del Congresso nazionale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.

Le modifiche apportate allo Statuto e ai Regolamenti entrano in vigore immediatamente.

#### **ART.24**

##### **Durata e scioglimento dell'Associazione**

a) La durata dell'Associazione è illimitata;

b) in caso di scioglimento delle strutture di base o di volontaria disaggregazione, i beni patrimoniali dell'UNASp/ACLI di proprietà o di pertinenza della singola struttura si trasferiscono direttamente in capo alla Presidenza Nazionale;

c) lo scioglimento dell'UNASp/ACLI può essere deliberato soltanto da un Congresso Nazionale straordinario, appositamente convocato, con il voto favorevole, espresso a scrutinio segreto, di almeno tre quarti dei delegati.

Nel caso di scioglimento il patrimonio dell'UNASp/ACLI sarà devoluto alle ACLI.

#### **ART.25**

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme contenute nello Statuto Nazionale delle ACLI e comunque del Codice Civile.

#### **NORME TRANSITORIE**

##### **ART. 26**

Il Presente Statuto è diretto a definire le regole fondamentali dell'Unione Nazionale Arti e Spettacolo delle ACLI (UNASp/ACLI) per la sola fase di ricostituzione e di rilancio. Pertanto, entro un termine massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, la nuova UNASp/ACLI dovrà tenere il suo primo congresso nel quale, tra l'altro dovrà approvare lo Statuto definitivo.

##### **ART. 27**

##### **Gli organi territoriali**

Nella fase di ricostituzione e di rilancio l'Associazione non avrà strutture articolate nei territori al di fuori delle Unità di Base.

Sarà compito della Presidenza Nazionale organizzare direttamente, almeno una volta all'anno, assemblee provinciali e regionali dei Presidenti o loro delegati delle Unità di Base, dove il numero di queste si fa più consistente.

Qualora nelle provincie o nelle regioni si creassero le condizioni per dar vita ad articolazioni democratiche ai rispettivi livelli la Presidenza Nazionale, in accordo con le ACLI territoriali, convocherà, a norma di apposito regolamento del Consiglio Nazionale, le assemblee per l'elezione degli organismi che verranno ratificate dal Consiglio Nazionale alla prima riunione utile.

Sperimentalmente, sia a livello locale che nazionale, si potrà articolare l'associazione in settori o dipartimenti specifici nei singoli campi d'interesse artistico, culturale, sociale e progettuale. Ogni decisione in tale senso sarà vagliata rispettivamente dai Consigli Direttivi di Base e dalla Presidenza Nazionale, che provvederanno all'affido degli incarichi in merito e alla nomina di eventuali Responsabili di Settore. Anche in tal caso sarà compito del Consiglio Nazionale vagliare le sperimentazioni effettuate e regolamentare le eventuali articolazioni settoriali.

L'attuale Presidenza Nazionale dell'UNASp/ACLI nominata dagli organi nazionali delle ACLI assume compiti di Comitato Promotore per dare attuazione al presente Statuto e per addivenire in tempi ragionevolmente rapidi al primo Congresso Nazionale di ricostituzione e di rilancio.

## **ART. 28**

### **Il Consiglio Nazionale**

Nella prima fase di ricostituzione e di rilancio il Consiglio Nazionale è costituito dalla Presidenza Nazionale nominata dalle ACLI e da un rappresentante per ogni Regione eletto dalle rispettive Assemblee Regionali.

## **ART. 29**

### **Il Collegio Nazionale dei Probiviri**

Nella fase attuale la formulazione dell'organo rimane in sospeso fino al Congresso. Viene surrogato, in caso di necessità, rispettivamente dal Collegio Regionale dei Probiviri delle ACLI per le problematiche di carattere locale e dal Collegio Nazionale dei Probiviri delle ACLI per le problematiche di carattere nazionale.

Essi possono essere chiamati a decidere sulle denunce per violazione dello Statuto UNASp/ACLI, sulle denunce riguardanti i relativi soci e dirigenti, sui provvedimenti disciplinari adottati dagli organi dirigenti, sui relativi ricorsi e sui quesiti inerenti l'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti d'applicazione.

## **ART. 30**

### **Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori**

In questa fase la formulazione dell'organo rimane in sospeso fino al Congresso. Viene surrogato, secondo necessità, dai Collegi dei Sindaci Revisori delle ACLI ai vari livelli.